

Circolare N.08/2019 del 29/08/2019

“Il reato di frode Sportiva & Dlgs 231/01: Il caso FIGC”

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 3 Maggio 2019, n. 39, in vigore dal 17/05/2019, è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto all’art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001, il reato di “Frode in competizione sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse” (legge 401/1989).

Parallelamente, lo scorso 11 giugno veniva pubblicato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco calcio (FIGC) che assegna efficacia esimente o scriminante all’adozione ed all’implementazione del Modello D.lgs. 231/2001 anche con riferimento agli illeciti sportivi.

I su indicati provvedimenti riportano alla luce il tema dell’importanza da parte degli Enti sportivi, anche di natura dilettantistica di implementare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, costruito sulla base della particolarità dell’attività svolta, al fine di avere a disposizione una autonoma linea di difesa nelle ipotesi di illeciti (tanto di natura penale, quanto di natura sportiva) commessi dai soggetti legati alla Società.

1. Società sportive e D.lgs. 231/2001

In materia di responsabilità da reato degli enti sportivi occorre rilevare come risulti ormai pacifica da parecchi anni l’applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle società sportive ed agli enti sportivi in generale a seguito soprattutto dell’introduzione nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC dell’art. 13 recante “*esimente ed attenuanti per le società che adottino ed efficacemente attuano, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi*” e dell’art. 7 dello statuto delle Federazione Italiana Giuoco calcio, con l’inserimento della previsione che “*il Consiglio Federale emana le norme e vigila affinché le società che partecipano ai*

campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”.

Infatti, oltre a svolgere l'attività sportiva tipica, le società e gli enti sportivi, anche di natura dilettantistica, si trovano oggi ad esercitare anche attività connesse o strumentali al perseguimento della medesima, con l'annesso rischio di incorrere in un ampio numero di illeciti rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, quali ad esempio quelli di natura finanziaria, quelli di corruzione, così come anche quelli di natura associativa o legati a fenomeni riciclatori.

Se è da considerarsi pacifica l'applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle società sportive, più complessa risulta la questione relativa al ruolo che debbano assumere i soggetti nell'ambito dell'organizzazione societaria al fine di potersi rendere autori dei reati presupposto.

Molte infatti sono le figure che a vario titolo possono essere astrattamente considerate riconducibili ai club sportivi e pertanto accanto a coloro che assumono il ruolo di presidente, amministratore delegato e di direttore generale (c.d. apicali, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231), risulta più difficile determinare quale sono i soggetti che a vario titolo operano nei confronti di un Ente sportivo e che sono sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, fatta salva la pacifica applicabilità per i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente.

In tal senso, l'orientamento che si sta venendo ad attuare nel mondo professionale è quello di ritenere “*sottoposti all'altrui direzione e controllo*” anche i tesserati, gli sportivi in senso stretto, i consulenti dello staff medico che in ogni caso risultano parte integrante dei processi e delle attività societarie.

Risulta poi utile mappare l'astratta applicabilità dei reati presupposto di cui al Dlgs 231/2001 rispetto all'organizzazione e alle attività degli enti sportivi. In questo caso occorre analizzare la storicità della società sportiva in termini di eventuali vicende giudiziarie subite e contestualmente verificare l'operatività concreta quotidiana.

Nello svolgimento di tale lavoro, a rischio possono essere considerate le attività di gestione e dei rapporti con gli organi federali e di giustizia sportiva oltre che con le forze dell'ordine, laddove deve riconoscersi un alto rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, appare rilevante il rischio dei reati societari per l'attività di formazione di dati contabili di bilancio falsi (plusvalenze non congrue) e con riferimento alla c.d. alla compravendita dei diritti pluriennali degli atleti ed alla gestione dei flussi informativi sia verso gli organi di controllo interni che verso le società di revisione.

Non meno importanti sono le aree di rischio inerenti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione degli stadi e dei centri sportivi di allenamento, nonché la

gestione dei rapporti con il tifo organizzato che potrebbe lasciare spazio a condotte di istigazione al razzismo ed alla xenofobia.

Vengono poi considerate rischiose le attività relative alla gestione dei rapporti con gli atleti minorenni provenienti dai Paesi in via di sviluppo che possono formare oggetto di numerosi delitti contro la personalità individuale.

Vi sono in conclusione una serie di aree di rischio rilevanti rispetto a qualsiasi tipologia di ente in relazione alla gestione dei flussi finanziari, al rapporto con i fornitori e con gli agenti ed i procuratori.

2. Aspetti operativi a seguito dell'introduzione dell'art. 25 quaterdecies del D.lgs 231/2001 e dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC

Facendo seguito a quanto su evidenziato, con riferimento specifico alle società e gli enti sportivi che hanno già adottato il Modello di Organizzazione e Controllo 231, si dovrà procedere non soltanto ad un aggiornamento del catalogo dei reati riportati nella parte generale del Modello al fine di prendere atto della novità normativa, ma soprattutto, si dovrà verificare, come avviene per ogni nuovo reato presupposto, l'astratta applicabilità del medesimo in relazione all'attività svolta.

Di conseguenza, risulterà importante implementare/integrare la mappatura dei rischi in relazione al reato di frode sportiva ed anche degli illeciti sportivi disciplinari previsti dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

A titolo esemplificativo, sarà utile effettuare una valutazione in relazione alle seguenti attività:

- Scommesse su eventi sportivi organizzati dalla FIGC;
- Risse e/o ulteriori atti violenti avvenute prima, durante e dopo lo svolgimento della gara;
- Rapporti con arbitri o con i componenti di giustizia sportiva;
- Presenza di sostanze dopanti nei locali della società;
- Dichiarazioni pubbliche rese dai dirigenti e dai tesserati della società
- Inserire all'interno del Codice Etico dei principi volti a favorire lo sviluppo della cultura sportiva ed integrare i protocolli già esistenti con un protocollo volto a prevenire la realizzazione di condotte "antisportive";

- Prevedere, nel momento della redazione/integrazione del Modello, specifici protocolli o procedure volti a prevenire la realizzazione di condotte “antisportive”;
- Prevedere che l’Organismo di vigilanza sia destinatario di specifici flussi informativi e di verifiche ad hoc.

Bibliografia & Riferimenti Normativi

- D.Lgs 231/01
- Federazione Italiana Giuoco Calcio – Codice di Giustizia Sportiva;

Circolare 08/19 redatta dal Dott. Angelo Irienti

Delegato AICAS Sicilia

29 agosto 2019